

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NAPOLI
ASSOCIAZIONE ITALIANA PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Seminario sull'Etica e la Responsabilità Civile Professionale

SEDE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NAPOLI - 17 Dicembre 2014

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI E COPERTURA ASSICURATIVA

Relatore: ing Massimo Mazzola

RESPONSABILITA' CIVILE E RESPONSABILITA' PENALE

La Responsabilità civile, ulteriormente suddividibile in contrattuale ed extra contrattuale, riguarda fatti illeciti dolosi o colposi che arrecano un danno ingiusto per il quale si prevede un risarcimento a favore del danneggiato. Essa riguarda non solo persone fisiche, ma anche persone giuridiche.

° La Responsabilità penale riguarda reati, così come previsti dal nostro codice, ovverosia delitti o contravvenzioni, ed è esclusivamente personale.

° La Responsabilità civile, sia di persona fisica che giuridica, si può assicurare con adeguati contratti di polizza. Sulla base degli accordi stabiliti sul contratto, la Compagnia di assicurazione paga il risarcimento a favore del terzo danneggiato.

° La Responsabilità penale non si può assicurare.

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

L'APPALTO

- La Responsabilità civile professionale riguarda professionisti iscritti ai rispettivi Ordini Professionali.
- In questo seminario si tratta della Responsabilità Civile Professionale degli Architetti coinvolti nella costruzione - restauro di opere nell'ambito di contratti di appalto.
- il contratto di appalto è definito dall'art 1655 Codice Civile come *“Il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro”*.

I Profili di Responsabilità civile dell'appaltatore sono dettati dagli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile:

Art 1667 *Difformità e vizi dell'opera*

- *L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili.....*

Art 1669 *Rovina e difetti di cose immobili*

- *Quando si tratti di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento dell'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.*
- *Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.*

Il professionista tecnico che ha partecipato alla costruzione dell'opera può essere coinvolto solidalmente dall'appaltatore nella responsabilità.

OBBLIGATORIETA' DELLA ASSICURAZIONE

Con il DPR 137/2012, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, si introduce l'obbligo della assicurazione per la responsabilità civile dei professionisti

° l'art 5 così recita:

Obbligo di assicurazione

1 Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei Professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2 La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3 Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

° **la data in cui scatta l'obbligo è stata prorogata al 15 agosto 2014.**

LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Coperture base e coperture aggiuntive e opzionali

- Ogni polizza offre un pacchetto di coperture base, o garanzia base, che sono abbastanza simili da polizza a polizza.
- Poi vi sono le coperture cosiddette opzionali che variano da polizza a polizza, e alcune di esse sono inserite da alcune compagnie tra le garanzie base.

Il soggetto assicurato può essere il singolo professionista o lo studio professionale

Prerequisiti:

- Il professionista deve essere iscritto all'Ordine
- Gli eventi coperti riguardano esclusivamente l'attività professionale
- L'attività professionale coperta è esclusivamente quella per la quale il professionista è legalmente abilitato.

Figure professionali coperte

Nelle polizze di responsabilità civile di professionisti tecnici laureati come Architetti ed Ingegneri sono sempre coperte le seguenti figure

- Il progettista
- Il direttore dei lavori
- Il collaudatore

In alcune polizze sono anche coperte, o sono assicurabili con garanzie opzionali, le figure relative alla sicurezza sui lavori, come

- RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
- CSP e CSE (Coordinatore per la sicurezza dei lavori in progettazione ed in esecuzione)

In alcune polizze possono essere coperte, con garanzie opzionali, le attività di

- Consulente tecnico
- Perizie tecniche
- Estimo

I lavori

- I lavori sui quali si esercita la copertura vanno analizzati e specificati con attenzione: tutte le polizze coprono con garanzia base i lavori edili, mentre i bacini o le opere portuali, gli impianti industriali completi, etc necessitano di garanzie speciali aggiuntive o non sono coperti da una polizza mentre possono essere coperti da altra.
- Il valore dei lavori è un'altra discriminante: alcune polizze coprono le responsabilità del professionista se il valore dei lavori non supera un certo ammontare (si parla di € ML).

Il reddito professionale

- In polizza sono riportati gli introiti annui del professionista assicurato riferiti all'esercizio precedente a quello coperto, che devono essere aggiornati di anno in anno. Se da una verifica condotta dal perito nel corso dell'accertamento emerge che gli introiti dichiarati sono inferiori rispetto a quanto effettivamente dichiarato al fisco, il risarcimento previsto viene ridotto in maniera proporzionale.

Assicurazione della Responsabilità civile verso terzi

- La Società si obbliga, entro il limite del massimale indicato in polizza alla voce *Responsabilità Civile*, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza

Massimali e franchigie

- Il massimale rappresenta il massimo importo per il quale la Compagnia di assicurazione interviene. Al di là di tale importo il risarcimento rimane a carico dell'assicurato
- Una parte di danno usualmente rimane comunque a carico dell'assicurato.
- Essa può essere espressa in quota fissa, ed è la franchigia.
- Essa può essere espressa in percentuale del danno, ed è lo scoperto, che può avere un minimo ed un massimo.

Inizio e termine della copertura assicurativa

- L'assicurazione vale per tutti i sinistri che sono denunciati durante il periodo di validità temporale della copertura, anche se relativamente a lavori che hanno visto coinvolto il professionista eseguiti in precedenza alla stipula del contratto, ma entro un certo limite temporale.

Obbligo dell'assicurato

- Per tale motivo l'assicurato, al momento della stipula del contratto, deve informare la compagnia su eventuali sinistri di cui è a conoscenza o di situazioni che possano portare a sinistri, pena la nullità del contratto.
- Inoltre l'assicurato è tenuto a denunciare il sinistro entro un numero minimo di giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI

Alcune delle garanzie di seguito riportate in alcune polizze sono previste nel pacchetto di garanzie base, in altre sono opzionali, in altre ancora non sono previste. Alcune di queste garanzie hanno sotto limiti di massimale, franchigie e scoperti diversi da quelli della garanzia base.

Danno all'opera

- Si tratta del danno all'opera sulla quale si eseguono i lavori, durante o dopo l'ultimazione dei lavori. E' usualmente limitata ai casi in cui vi è rovina, parziale o totale, di edificio (ai sensi dell'art 1669 CC).

Danno per mancata rispondenza

- Si tratta di danno per vizi e difformità presenti nell'opera dopo che essa è stata ultimata e collaudata, e in ogni caso dopo che è stata consegnata al committente, che rendano l'opera inadeguata all'uso per il quale era destinata.

Perdite patrimoniali

- Si tratta delle perdite patrimoniali causate a terzi da errori dell'assicurato. Tra le fattispecie elenchiamo:
- rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni; stime e valutazioni in genere;
- assistenza e consulenza nelle procedure per il perfezionamento dei finanziamenti, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamenti;
- accatastamento delle opere realizzate;
- consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni, permessi;
- consulenza e assistenza per pratiche di condono;
- misura e contabilità dei lavori svolta nell'ambito dell'incarico di "Direttore dei Lavori" e relativa allo stato di avanzamento dei lavori stessi;
- incarichi di consulente tecnico di ufficio nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- incarichi di perito di parte o di perito extragiudiziale;
- relazioni tecniche per visure ipotecarie e/o ricerche catastali;

Tutela legale

- Si tratta delle spese che il professionista deve sostenere in sede di procedimenti civile e penale.
- Si tratta delle spese del legale, delle spese per valutare e sperimentare prove, etc.

Assicurazione della Responsabilità Civile dei Prestatori di lavoro

- Riguarda la copertura della responsabilità del proprietario di uno studio professionale quale datore di lavoro per infortuni occorsi a suoi collaboratori

Responsabilità civile del conduttore dello studio

- Riguarda la copertura dei danni provocati a terzi in relazione alla proprietà ed alla conduzione dello studio (rottura di tubazioni e allagamenti, etc)

CASO DI STUDIO

PROFILI DI RESPONSABILITA'

crollò di parte di edificio nell'ambito di un intervento di ristrutturazione + nuova costruzione

- **Natura dell'intervento.** Siamo nell'ambito della edilizia residenziale e quindi della realizzazione di unità abitative attraverso il recupero conservativo di alcuni edifici, anche industriali dei primi del novecento, e la costruzione ex novo di altro fabbricato su terreno prospiciente.
- **Contratto d'appalto: affidamento dei lavori ad un'unica impresa, con possibilità di subappalto incondizionato ed unico obbligo di nomina di direttore tecnico. Penale per ritardata consegna. Totale manleva del committente per qualsivoglia controversia inerente l'esecuzione dei lavori.**
- **Valore a corpo dei lavori: € 1.100.000 al netto delle imposte.**

Ruolo Assicurato :

- 1. progettista strutturale
- 2. gestione pratiche c/o genio civile
- 3. D.L. strutturale

Altri Ruoli coinvolti :

- 1. Committente
- 2. Impresa Appaltatrice dei lavori
- 3. Impresa sub appaltatrice
- 4. Direttore tecnico (emanazione dell'impresa appaltatrice)

Ulteriori circostanze: il muro del fabbricato da ristrutturare confina con la proprietà di un condominio che in adiacenza ha realizzato un'autorimessa ed una rampa di accesso al garage.

- **Cause dell'evento:** il prelievo e l'analisi dei materiali impiegati permette di individuare, quali cause fondamentali del crollo, un'importante difformità dei materiali utilizzati per la costruzione dei muri portanti ed una errata messa in opera dei medesimi laterizi (in senso orizzontale, anziché verticale);
- Tali circostanze divengono **oggetto di verbalizzazione, in sede peritale**, da parte di tutti i soggetti coinvolti, che riconoscono un **sostanziale adeguamento del progetto alle necessità della ristrutturazione**.

Gli accertamenti tecnici espletati in sede peritale consentono altresì di appurare le seguenti circostanze:

- I lavori di posa in opera delle pareti crollate erano stati effettuati da maestranze dell'impresa sub appaltatrice, alla presenza del direttore del cantiere, oltre che co- titolare dell'impresa appaltatrice.
- Individuazione dell'impresa subappaltatrice e relativo contratto;
- La registrazione sul giornale dei lavori della visita in cantiere del professionista D.L. in concomitanza con i precitati lavori;

Responsabilità materiali

- Impresa sub appaltatrice per l'errata esecuzione dell'opera;
- Direzione lavori per la mancata verifica dei materiali e mancata vigilanza sull'esecuzione dei lavori;
- Direttore tecnico per la mancata vigilanza.

Responsabilità giuridiche Contrattuali:

- impresa appaltatrice e D.L. nei confronti della Committenza;
- impresa sub appaltatrice nei confronti dell'appaltatore
- direttore tecnico nei confronti dell'impresa appaltatrice

Extracontrattuali:

- di tutti i ruoli presenti in cantiere nei confronti del Condominio confinante

Successivamente al crollo la Committenza:

- Esonera il D.L. (nonché progettista) ed individua altro Professionista al quale affida il compito di redigere un nuovo progetto, affidandogli anche la D.L.
- Conferma nel contempo la fiducia all'impresa appaltatrice, che dal canto suo assume su di sé i costi di rifacimento delle opere oggetto del crollo e si impegna nel contempo a portare a termine i lavori secondo il nuovo progetto.

I lavori vengono completati con oltre un anno di ritardo rispetto ai tempi prefissati in contratto.

Nel contempo vengono presentati i conteggi dei danni.

I DANNI ESPOSTI

Il Condominio richiede danni per circa € 20.000 (pavimentazione, recinzione, cancello);

L'impresa appaltatrice evidenzia costi per € 380.000

La committenza avanza richieste per circa € 1.000.000 , di cui solo il 50% documentato e costituito dai costi delle opere di consolidamento strutturale effettuate in base al nuovo progetto (€ 200.000) e dai maggiori oneri correlati al prolungamento dei lavori(costi aggiuntivi di cantiere, interessi sui mutui accesi, nuovi incarichi professionali (€ 300.000; il rimanente 50% viene richiesto a titolo di danno all'immagine e ritardata vendita delle unità abitative.

La somma dei danni materiali e patrimoniali attinenti **l'opera parzialmente** crollata risultano pari a complessivi € 1.300.000 a fronte di un valore complessivo dell'opera di € 1.100.000 !!!

APPALTI PUBBLICI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEL PROGETTISTA

° Legge 109/ 94, cosiddetta legge Merloni

Ai sensi dell'art 30, comma 5, della legge 109/94, cosiddetta legge Merloni, ed ai sensi del successivo Regolamento d'attuazione, D.P.R. 554/99 art 105, vi è stata l'introduzione, per i progettisti di opere pubbliche della obbligatorietà della copertura assicurativa.

° D. lgs 163/2006 - Codice degli appalti

Dopo varie modifiche, partendo dalla legge Merloni si è arrivati al codice degli appalti del 2006, ed al suo Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010.

° Obbligatorietà della copertura assicurativa e suoi requisiti.

L'obbligatorietà della copertura assicurativa ed i suoi requisiti sono riportati all'art 111 del citato Codice degli Appalti

Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti

(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)

1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia é prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.

Art. 132. Varianti in corso d'opera

(artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)

- 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:*
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;*
 - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;*
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;*
 - d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;*
 - e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.*



Grazie per l'attenzione